



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICI II - IV

Prot. N. 0024804
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: vari

CIRCOLARE N. 8

Roma, 28 febbraio 2008

Alle PROVINCE

Ai COMUNI con popolazione superiore
a 5.000 abitanti

Agli Organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali soggetti
al patto di stabilità interno

Alle REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alla CORTE DEI CONTI
Segretariato Generale
Sezione Autonomie locali
ROMA

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Segretariato Generale
ROMA

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie Locali
ROMA

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Affari interni e
territoriali
Direz. Centr. Finanza locale
ROMA

52

- Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi
ROMA
- Al Gabinetto del Ministro
SEDE
- All' Ufficio Legislativo-Economia
SEDE
- All' ISTAT
Via Cesare Balbo
ROMA
- All' U.P.I.
Piazza Cardelli, n. 4
ROMA
- All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, n. 46
ROMA
- Alle RAGIONERIE
PROVINCIALI DELLO
STATO
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2008-2010 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 1, commi 379, 380 e 386, e art. 3, comma 137, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

69

PREMESSA

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2008-2010.

A. MODALITA' APPLICATIVE

- A.1. Enti soggetti al patto di stabilità interno
- A.2. Criteri generali
- A.3. Definizione del saldo finanziario
- A.4. Determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2008, 2009 e 2010
- A.5. Determinazione degli obiettivi programmatici per gli anni 2008, 2009 e 2010
- A.6. Disciplina delle spese di personale
- A.7. Esclusione delle spese di giustizia per i comuni

B. IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE

C. ULTERIORI QUESTIONI

- C.1. I riflessi delle regole del "patto" sulle previsioni di bilancio
- C.2. Trasferimenti dallo Stato
- C.3. Enti di nuova istituzione
- C.4. Enti commissariati – Disposizioni per il 2008 ed effetti sul patto 2007

D. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

E. MODALITA' DI RIENTRO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

F. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2008/2010

G. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE



PREMESSA

La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, che nel prosieguo viene definita "legge finanziaria 2008", con le disposizioni recate dai commi 379, 380 e 386 dell'articolo 1, ha apportato alcune modifiche alle regole sul patto di stabilità interno degli enti locali stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nel prosieguo viene definita "legge finanziaria 2007". E' per questo motivo che nella presente circolare si fa riferimento, per tutte le disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007 e non modificate dalla legge finanziaria 2008, a quanto si è già avuto modo di precisare con la circolare dello scrivente n. 12 del 22 febbraio 2007, a cui si fa pertanto rinvio.

Le disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli anni 2008-2010 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti traggono origine da alcune indicazioni contenute nel D.P.E.F. 2008/2011 secondo le quali, a carico della finanza locale, non è stata prevista una manovra aggiuntiva ed è stato ribadito che il saldo finanziario tra entrate e spese finali continua ad essere il parametro di riferimento per l'applicazione delle regole.

Appare utile premettere che l'effettiva gestione finanziaria delle regole del patto di stabilità nell'anno 2007 ha posto in risalto alcune problematiche applicative. In particolare, il riferimento è agli enti locali che:

- a) hanno registrato, nel periodo base di riferimento (2003/2005), un saldo finanziario positivo in termini di cassa e che, sulla base della normativa, hanno dovuto migliorare tale situazione già positiva;
- b) non hanno potuto utilizzare il proprio avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità in quanto, secondo le regole del patto in linea con quelle europee, l'avanzo di amministrazione, essendo riferito ad esercizi precedenti, non viene considerato tra le entrate dell'esercizio ai fini del saldo finanziario;
- c) hanno registrato nel periodo base di riferimento (2003/2005) entrate straordinarie dovute all'alienazione di beni patrimoniali (non destinate all'estinzione anticipata dei mutui, fattispecie questa già prevista nella legge finanziaria 2007) non più ripetibili negli anni

successivi e, quindi, causa di difficoltà nel raggiungere gli obiettivi programmatici del patto.

Al fine di dare una soluzione a queste problematiche, è stato avviato un percorso istituzionale in base al quale le regole per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica prefissati sono state condivise preliminarmente tra il Governo e gli enti locali. In particolare, il riferimento è all'Accordo sottoscritto tra il Governo e le Associazioni degli Enti locali in data 26 settembre 2007, con il quale sono state preventivamente concordate le linee di intervento riguardanti il patto di stabilità interno e che possono essere così riassunte:

- a) azzeramento per gli anni 2008/2010 del concorso alla manovra per gli enti con saldo di cassa positivo con conseguente fissazione dell'obiettivo programmatico in misura pari al saldo finanziario medio 2003/2005;
- b) adozione del criterio della competenza "mista". Si tratta, in particolare, del criterio di contabilizzazione del saldo obiettivo in base al quale le entrate e le spese di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle di parte capitale sono contabilizzate per cassa. Questa soluzione ha il pregio di rendere più facilmente gestibile il problema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento e, inoltre, ha il vantaggio di avvicinare maggiormente il saldo di riferimento a quello che, a consuntivo, viene calcolato dall'Istat ai fini della procedura sui deficit eccessivi di cui al Trattato di Maastricht e, pertanto, di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita.

E' opportuno aggiungere che il problema dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione aveva già trovato una parziale soluzione nel corso del 2007 - con effetti che la norma estende anche al 2008 e 2009 - nell'ambito del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 che, all'art. 11, ha previsto un contributo a favore delle province e dei comuni che provvedono ad estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nella misura massima degli indennizzi e delle penali corrisposti in aggiunta al debito residuo;